

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3440 del 03/07/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società IMBALLAGGI MONTEVECCHI Srl per lo stabilimento sito in comune di Imola, via Lasie n° 19
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3560 del 30/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tre LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società IMBALLAGGI MONTEVECCHI Srl per lo stabilimento sito in comune di Imola, via Lasie n° 19**

#### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

##### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società IMBALLAGGI MONTEVECCHI Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Imola, via Lasie n° 19 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera <sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura <sup>4</sup>
  - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>

5. Obbliga la società IMBALLAGGI MONTEVECCHI Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>7</sup>
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società IMBALLAGGI MONTEVECCHI Srl, c.f 02472930375 e p. iva 00581001203, avente sede legale e stabilimento in comune di Imola, via Lasie n° 19, ha presentato in data 15/03/2016<sup>8</sup> al Suap del comune di Imola una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura; è inoltre allegata la valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel novembre 2015.

In data 27/03/2017 è pervenuta documentazione integrativa, agli atti di ARPAE con PGBO/2017/6760.

In data 30/03/2017 è pervenuto il parere favorevole di HERA Spa<sup>9</sup> Ente gestore del servizio Idrico Integrato e successivamente in data 11/04/2017 è pervenuto il parere del comune di Imola<sup>10</sup>, in merito allo scarico di reflui in pubblica fognatura.

In data 04/05/2017 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria<sup>11</sup> redatto dal Servizio Territoriale di ARPAE in merito alle emissioni in atmosfera.

In data 12/04/2017 il comune di Imola esprime parere favorevole<sup>12</sup> alla valutazione di impatto acustico.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa

---

<sup>6</sup>Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>8</sup> Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/5518 del 04/04/2016, pratica SINADOC n° 12042 del 2016

<sup>9</sup> Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGBO/2016/7066 del 30/03/2017

<sup>10</sup> Parere del comune di Imola agli atti di ARPAE con PGBO/2017/7969 del 11/04/2017

<sup>11</sup> Agli atti di ARPAE con PGBO/2017/9718 del 04/05/2017

<sup>12</sup> Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2017/8090 del 12/04/2017

delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura come individuati in allegato B e dal parere del comune di Imola e di HERA Spa allegati quali parte integrante e sostanziale
- Parere favorevole alla valutazione di impatto acustico dell'impianto come da allegato C al presente atto.

Il Responsabile  
U Autorizzazioni e Valutazioni  
Stefano Stagni <sup>13</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>13</sup> Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

## Autorizzazione Unica Ambientale

**IMBALLAGGI MONTEVECCHI Srl - Comune di Imola - via Lasie n° 19**

### ALLEGATO A

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione imballaggi in legno per ortofrutta svolta dalla società IMBALLAGGI MONTEVECCHI Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Imola, via Lasie n° 19, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società IMBALLAGGI MONTEVECCHI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### EMISSIONE E1

PROVENIENZA: LAVORAZIONE MECCANICA LEGNO

Portata massima .....	7600 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	11 m
Durata massima .....	8 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata

sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l’Autorità di controllo. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell’art 271 comma 14, l’ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto.
3. Entro tre mesi dal rilascio del presente atto le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l’autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L’ARPAE nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall’inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell’art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società IMBALLAGGI MONTEVECCHI Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1.

La data, l’orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell’impianto. E’ facoltà dell’azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta IMBALLAGGI MONTEVECCHI Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell’emissione e diametro del camino sul relativo

manufatto.

7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.



## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**IMBALLAGGI MONTEVECCHI Srl - Comune di Imola - via Lasie n° 19**

### **ALLEGATO B**

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura

#### **Prescrizioni**

Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di Imola e da Hera Spa, Direzione Acque ente gestore del Servizio idrico Integrato, come da propri pareri riportati di seguito che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente allegato B.



# CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 13 del 05/04/2017

**OGGETTO: AUA 2017 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LO SCARICO DOMESTICO IN PUBBLICA FOGNATURA. IMBALLAGGI MONTEVECCHI SRL, VIA LASIE 19**

**NULLA OSTA  
AD AUTORIZZARE IN A.U.A.  
LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE  
IN PUBBLICA FOGNATURA**

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 10652 del 15.03.2016, presentata dal Sig. Montevecchi Pier Ugo, in qualità di legale rappresentante della società Imballaggi Montevecchi Srl (C.F. 02472930375) con sede a Imola in Via Lasie 19, per la matrice scarico delle acque reflue domestiche in pubblica fognatura;
- Viste le varie comunicazioni di interruzioni di termini e proroghe – agli atti – e le relative integrazioni inviate agli enti coinvolti nel procedimento;
- **visto che Hera Spa con comunicazione Prot. n. 33757 pervenuta al Prot. Gen. 12694 del 30.03.2017 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto - segnala che gli scarichi in pubblica fognatura costituiti da reflui domestici sono sempre ammessi;**
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

**RILASCIA NULLA OSTA  
CON PRESCRIZIONI TECNICHE**

a scaricare le acque reflue domestiche in pubblica fognatura a Imola in Via Lasie 19, così come indicato da Hera Spa nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 12694 del 30.03.2017 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;

- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Lì, 05/04/2017

IL DIRIGENTE  
*Michele Zanelli / INFOCERT SPA*  
*(atto sottoscritto digitalmente)*



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC  
Modena 30 marzo 2017  
Prot. 33757

Spettabile  
COMUNE DI IMOLA  
Servizio Interventi Economici - SUAP  
Piazza Gramsci 21  
40026 Imola (BO)  
[suap@pec.comune.imola.bo.it](mailto:suap@pec.comune.imola.bo.it)

Spettabile  
ARPAE  
Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua  
Via S. Felice 25  
40122 Bologna  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto: Ditta IMBALLAGGI MONTEVECCHI srl – Via Lasie 19 – Imola – Parere per  
Autorizzazione Unica Ambientale**

*ns.rif.: prot.prec 32368 del 27/03/2017  
55694 del 04/05/2016*

**Richiedente:** IMBALLAGGI MONTEVECCHI SRL  
**Ubicazione:**– Via Lasie 19 – Imola  
**Attività :** produzione imballaggi in legno per ortofrutta

In riferimento alla richiesta in oggetto, si segnala che la Ditta non necessita di autorizzazione allo scarico in forma espressa, in quanto gli scarichi dello stabilimento in pubblica fognatura dichiarati, essendo costituiti esclusivamente da reflui domestici, sono sempre ammessi ai sensi dell'art. 107 c.2 del D.Lgs.152/06.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente  
**Responsabile**  
**Impianti Fognario Depurativi**  
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua  
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**IMBALLAGGI MONTEVECCHI Srl - Comune di Imola - via Lasie n° 19**

**ALLEGATO C**

**Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995**

Parere favorevole alla “Relazione di impatto acustico” redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel novembre 2015, espresso dal comune di Imola ed allegato al presente allegato C quale parte integrante e sostanziale.



# CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 14 del 11/04/2017

**OGGETTO: NULLA OSTA MATRICE RUMORE - IMPATTO ACUSTICO NEL PROCEDIMENTO DI A.U.A. DITTA IMBALLAGGI MONTEVECCHI S.R.L.**

IL DIRIGENTE

- Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 10652 del 15/03/2016 presentata dal Sig. Pier Ugo Montevecchi, in qualità di legale rappresentante della ditta "Imballaggi Montevecchi s.r.l." (C.F. 02472930375) con sede legale e attività a Imola in Via Lasie n. 19 relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico;
- Vista la Valutazione di Impatto Acustico Previsionale allegata all'istanza;
- Viste le successive interruzioni di termini, proroghe e integrazioni presentate dal richiedente - agli atti - e inviate agli enti coinvolti nel procedimento;
- Visto il parere favorevole di ARPAE distretto di Imola espresso con Prot. PGB0 7755/2017 del 07/04/2017 (ns. Prot. Gen. n. 13986 del 07/04/2017) in cui si osserva il rispetto, presso tutti i ricettori indagati, dei valori limite assoluti e differenziali di immissione sonora, così come previsto dal D.C.P.M. 14.11.97 e dalla Classificazione Acustica del Comune di Imola;
- Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;
- Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;
- Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; - Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIATA NULLA OSTA

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di AUA citata in premessa presentata dalla ditta "Imballaggi Montevecchi s.r.l.", con attività di lavorazione legname per produzione di imballaggi a Imola in Via Lasie n. 19, con la condizione che le lavorazioni avvengano mantenendo il più possibile chiusi i portoni aziendali.

Lì, 11/04/2017

IL DIRIGENTE

*Michele Zanelli / INFOCERT SPA*

*(atto sottoscritto digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**